

Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono obbligatorie e vanno versate per la frequenza **del quarto e del quinto anno** degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Questi gli importi delle tasse da versare:

- taxa di iscrizione: € 6,04;
- taxa di frequenza: € 15,13;
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
- taxa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Esonero pagamento tasse

Sono esonerati dal versamento delle suddette tasse, ai sensi del decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o inferiore a 20.000,00 euro.

Oltre ai suddetti studenti, come leggiamo nella [nota n. 13053 del 14/6/2019](#) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:

- gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali;
- i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia.

Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali italiane, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. 19s. n. 297 del 1994).

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto a domanda, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

Decadenza beneficio esonero

Il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche decade per quegli studenti che:

- hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione
- sono ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. 19s. n. 297 del 1994).